

Milano 29 Ottobre 2014

COMUNICAZIONE N. 3/2014 OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

A seguito di alcune richieste pervenute in Associazione circa le novità normative in materia di Carta di Circolazione abbiamo predisposto la presente comunicazione.

Occorre premettere che la normativa non si riferisce strettamente alla mondo assicurativo, ma poiché molti dei nostri associati trattano della RC Auto e quindi hanno a che fare quotidianamente con la documentazione relativa alle auto è parso utile inviare la presente con alcune indicazioni sintetiche circa le recenti novità normative.

La Circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha stabilito come **dal prossimo 3 novembre 2014** entrerà in vigore **l'obbligo di annotare sulla Carta di Circolazione il nominativo di chi utilizza il veicolo per più di 30 giorni (se diverso dall'intestatario del mezzo).**

La normativa riguarda tutti i veicoli a motore (autoveicoli, motoveicoli) e i rimorchi e coinvolge non solo i privati cittadini che utilizzano l'auto di un parente non convivente, ma anche i soggetti giuridici che operano nel settore dell'autonoleggio, le pubbliche amministrazioni, le flotte aziendali in genere, i veicoli in comodato.

In caso di mancato aggiornamento della Carta di Circolazione è prevista una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 705,00 ad un massimo di Euro 3.526,00, oltre il ritiro della Carta di Circolazione.

Nella Circolare Ministeriale vengono definite nel dettaglio una serie di fattispecie rispetto alle quali; realizzandosi la condizione di disponibilità di un veicolo da parte di un soggetto diverso dall'intestatario per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, sono previsti obblighi di comunicazione finalizzati all'aggiornamento della Carta di Circolazione.

Tuttavia l'obbligo non è retroattivo e ricade solamente su quegli atti posti in essere dal giorno dell'entrata in vigore della normativa, per quelli precedenti al 3 novembre 2014 rimane facoltativa.

Ecco nel dettaglio le fattispecie previste dalla normativa.

Veicoli in Comodato.

Nel caso in cui l'intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio veicolo ad un terzo (per un periodo superiore a 30 gg) il comodatario (cioè chi riceve il bene in comodato) ha l'obbligo di comunicazione al competente UMC, richiedendo l'aggiornamento della Carta di Circolazione.

Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi; nulla vieta tuttavia che anche in tal caso possa essere richiesto l'aggiornamento, fermo restando, in caso contrario, l'inapplicabilità delle previste sanzioni.

Flotte Aziendali

E' l'ipotesi in cui una società mette a disposizione i propri veicoli aziendali a vari soggetti (es. dipendenti, rappresentanti ecc); in tal caso la normativa ha previsto la possibilità per l'azienda proprietaria della flotta di presentare una richiesta cumulativa.

Affidamento in custodia giudiziale del veicolo

In presenza di un provvedimento di affidamento di veicoli in custodia giudiziale, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, l'affidatario del veicolo che ha la disponibilità di utilizzo del veicolo ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento della Carta di Circolazione.

Locazione senza conducente (settore dell'autonoleggio)

In caso di locazione senza conducente, per periodi superiori a 30 giorni, i soggetti che operano nel settore nell'autonoleggio hanno l'obbligo di comunicazione e di aggiornamento presso UMC.

Intestazione di veicoli di proprietà a soggetti giuridicamente incapaci di agire

La nuova normativa dispone che la Carta di Circolazione deve essere aggiornata anche qualora il veicolo sia immatricolato a nome di soggetti incapaci di agire (minori di 18 anni) o di interdetti giudiziali (qualora l'interdizione è disposta da una sentenza di un giudice) e legali (come pena accessoria a una condanna penale).

In tal caso la Carta di Circolazione dovrà riportare le generalità del tutore (genitore/tutore nominato dal giudice tutelare), il quale dovrà attivarsi per richiedere tale aggiornamento.

Utilizzo di veicolo intestato al de cuius

Occorre procedere all'aggiornamento della carta di circolazione anche qualora il veicolo risulti intestato a nome di persona deceduta e che, nelle more dell'acquisizione della titolarità del bene in capo agli eredi, venga utilizzato da uno di questi per periodo superiore a 30 giorni.

Utilizzo dei veicoli con contratto "Rent to Buy"

L'aggiornamento della Carta di Circolazione è richiesta anche in caso del c.d. "Rent to Buy", una prassi contrattuale (molto simile al leasing), che si sta diffondendo nel settore automobilistico, caratterizzata dalla possibilità da parte del potenziale acquirente di acquisire la immediata disponibilità del bene (dietro corrispettivo di un canone periodico) e dalla possibilità di acquistare la proprietà a scadenza del termine prefissato.

Per concludere riteniamo utile precisare che al momento le nuove disposizioni non si applicano ai soggetti che effettuano attività di autotrasporto e sono iscritti all'Albo degli Autotrasportatori; ai soggetti che hanno la licenza per il trasporto di cose in conto proprio; ai soggetti che sono autorizzati al trasporto di persone mediante autobus, taxi o noleggio con conducente.

La Segreteria ACB